SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Autorità per l'energia elettrica e il gas

05A10265

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 eccezionali eventi alluvionali hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi;

Considerato che detti eventi hanno determinato una serie di allagamenti, esondazioni, dissesti idrogeologici con conseguente perdita di vite umane, nonché danni alle infrastrutture ed ai beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista nota del 25 ottobre 2005 del Presidente della regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bari e Brindisi colpite dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2005.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, del 7 novembre 2003 e del 23 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dei sopra citati stati di emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che il persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante, ed è caratterizzato da episodi di alta drammaticità;

Considerato che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui si rende necessario, anche in relazione alle nuove dimensioni del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la richiesta del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2005 con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2005.

Individuazione del giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali e le banche.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il termine di riversamento delle somme riscosse tramite ruolo, il quale prevede che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione riversano all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione;

per le somme riscosse dai concessionari attraverso le agenzie postali e le banche, il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1999, recante la definizione delle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, concernente l'approvazione dei modelli da utilizzare per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo;

Considerato che i tempi tecnici occorrenti nell'ambito delle procedure informatiche di tipo MAV per la trasmissione, dalle banche e dagli uffici postali ai concessionari, dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 non consentono di fissare, per tali operazioni, un termine inferiore ai cinque giorni lavorativi;

Considerato che le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto dirigenziale 28 giugno 1999, sono effettuate mediante bollettini di conto corrente postale, e che le procedure adottate per le suddette operazioni non consentono di stabilire una data fissa, rispetto a quella in cui il debitore effettua il versamento, dalla quale far decorrere il termine di cui al citato art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;

Considerata l'opportunità che le somme di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 giugno 1999, affluiscano direttamente su un apposito conto corrente postale, intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, e del quale lo stesso concessionario possa disporre esclusivamente ai fini del riversamento agli enti creditori delle somme ivi giacenti;

Considerata la necessità che gli interessi maturati sulle somme giacenti sul predetto conto corrente vengano riconosciuti a ciascun ente creditore in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto;

Considerato che occorre stabilire un termine entro il quale il concessionario, ricevuta la comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati sulle somme pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, affluite sull'apposito conto corrente intestato allo stesso concessionario, provveda a versare tali interessi a favore di ciascun ente creditore;

Considerato che il termine sopra indicato non può essere inferiore a trenta giorni, tenuto conto della complessità degli adempimenti che il concessionario deve effettuare per ripartire gli interessi maturati sul citato conto corrente tra i vari enti creditori;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e il trasferimento allo stesso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali statali;

Vista la nota del 15 luglio 2003, n. 85864, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha espresso il proprio assenso in ordine al presente decreto;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione nella seduta del 22 settembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per il riversamento, dal concessionario del servizio nazionale della riscossione allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo, pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, decorre dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del versamento presso la banca o l'ufficio postale.

Art. 2.

1. Il termine per il riversamento, dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, che affluiscono sul conto corrente di cui all'art. 3, comma 1, decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui il concessionario stesso ha la disponibilità sia delle somme sul predetto conto corrente sia delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Art. 3.

1. Le somme iscritte a ruolo pagate con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, affluiscono su un apposito conto corrente postale intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

2. Il concessionario titolare del conto corrente di cui al comma 1 può disporre delle somme ivi giacenti, esclusivamente ai fini del loro riversamento a favore degli enti creditori, nonché, per prelevare, relativamente ai ruoli non erariali, l'aggio di propria spettanza.

3. Il concessionario, detratte le spese sostenute in relazione al conto corrente di cui al comma 1, versa gli interessi maturati su tale conto a favore di ciascun ente creditore, in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto nel corso dell'anno cui gli interessi si riferiscono.

4. Relativamente alle somme di spettanza erariale, il versamento di cui al comma 3 è effettuato sul capo VII, capitolo 2319, unità previsionale di bilancio 1.2.5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. Il versamento di cui al comma 3 avviene entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui il concessionario riceve dalle Poste italiane s.p.a. la comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati.

6. Se l'ammontare complessivo degli interessi spettanti a ciascun ente creditore, ai sensi del comma 3, è inferiore a dieci euro, non si fa luogo al relativo versamento. L'importo non versato si somma agli interessi successivamente maturati da attribuire a favore degli stessi enti ed il versamento viene effettuato quando è raggiunto l'importo minimo di dieci euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A10420

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lecco.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gen-

naio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota 876 del 22 settembre 2005 con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecco, ha comunicato la chiusura dell'ufficio, per trasloco della relativa sede, dal 24 ottobre al 5 novembre 2005;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lecco è accertato per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 5 novembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A10428

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 2005.

Fissazione dei criteri per la prestazione della fideiussione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modifiche;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modifiche;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1º dicembre 1998, n. 78, recante il «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale» e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/Cons approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, ed in particolare l'art. 35, comma 5;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il «codice delle comunicazioni elettroniche» ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge n. 249 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radio televisione italiana S.p.a. ed in particolare art. 23 e 25, comma 11;

Visto il decreto del 16 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Ritenuto di far riferimento, ai fini della quantificazione dell'importo della fideiussione:

a) all'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, prevista dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, quale misura idonea a garantire il corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di operatore di rete;

b) all'importo dell'1% del fatturato conseguito dalla società richiedente nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di operatore di rete, corrispondente al canone posto a carico dei concessionari televisivi, a garanzia degli adempimenti che deriveranno a seguito dell'emanazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del provvedimento previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *g)* della delibera n. 435/01/Cons;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, della delibera n. 435/01/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di operatore di rete, i richiedenti sono tenuti a presentare una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta ovvero una garanzia equivalente, per un importo fisso di 250.000 euro e per un importo corrispondente all'1% del fatturato conseguito nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Roma, 24 ottobre 2005

Il direttore generale: TONDI

05A10404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 9 novembre 2002, con il quale è stata autorizzata l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 20 ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 9 novembre 2002;

Vista l'istanza presentata in data 7 settembre 2005 da «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione quale autorità pubblica designata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione quale autorità pubblica designata ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 20, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni, a far data dal 9 novembre 2005, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10411

DECRETO 12 ottobre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, con sede in Pontassieve (Firenze), via Santa Brigida n. 11, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 67556 del 17 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine».

Art. 2.

La denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67566 del 17 novembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ZAFFERANO DELLE COLLINE FIORENTINE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Zafferano delle Colline Fiorentine» è riservata allo zafferano che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Si definisce «Zafferano delle Colline Fiorentine», lo zafferano ottenuto dagli stigmi del fiore Crocus sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto ammesso a tutela con la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» è riservato esclusivamente allo zafferano in filamenti-stigmi-tostati.

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta tre stigmi della lunghezza variabile da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore presentano delle papille larghe e cilindriche e si presentano di colore dal rosso porpora al rosso aranciato.

Art. 3.

Delimitazione zona di produzione

La zona di produzione, di essiccazione e di confezionamento è all'interno del territorio amministrativo della provincia di Firenze.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosi sono i richiami storici che attestano la presenza produttiva, la commercializzazione e l'alto riconoscimento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine». Lo stesso veniva utilizzato anche come valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per la preparazione di piatti e pietanze prelibate. Nel Medioevo a Firenze affluivano commercianti di tutta Europa per acquistare lo zafferano del contado fiorentino ed ai tempi del Da Uzzano (1440) lo zafferano transitante per Firenze era soggetto ad un dazio di transito di otto fiorini per soma, per differenziarlo dallo zafferano prodotto in loco. È noto da precisi riferimenti storici che Firenze era un centro di produzione dello zafferano e che da alcuni brani frammentari di Baumgartner sembra che i suoi dintorni ne fossero le migliori zone di produzione «E si trage (zafferano)... dil contado di Firenze: e questo è quasi il miglior di tutto l'altro zafferano».

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei produttori, essiccatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione e di essiccamento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine» adotta le seguenti pratiche colturali, in uso tradizionalmente nel territorio fiorentino.

I terreni atti alla coltivazione sono quelli collinari, con un'altitudine superiore ai 100 metri s.l.m., ben soleggiati, costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, di scisti argillosi e di sabbia, in genere di media consistenza e permeabili.

La preparazione del terreno prevede una leggera aratura con affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che accoglieranno i bulbi. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra i 200.000 e i 600.000 per ettaro, ovvero 4-10 t/ha. L'interramento dei bulbi avviene tra il 10 agosto e il 15 di settembre.

Dopo l'interramento dei bulbi vengono effettuate le operazioni colturali di rincalzatura e zappatura ed è consentita l'irrigazione. Con l'avvento della fioritura, inizia la raccolta dei fiori che avviene in fasi successive seguendo la naturale scalarità della fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il 10 novembre.

La resa massima per ettaro di uno zafferaneto è di 60 kg di stigmi da essiccare.

I fiori sono raccolti manualmente e successivamente viene eseguita la sfioritura, ovvero la separazione degli stigmi dal calice. Gli stigmi sono raccolti in contenitori e posti ad essiccazione (tostatura): a fuoco diretto nelle vicinanze di un camino, in stufa a legno o utilizzando altre forme di riscaldamento, per un tempo superiore ai 10 minuti, fino ad ottenere le caratteristiche del prodotto finale. Conclusa l'essiccazione, i filamenti-stigmi sono conservati in contenitori che li preservino dall'umidità, dalla luce e da ogni interferenza esterna che ne alteri le qualità chimico-fisiche ed organolettiche e non deve contenere alcun conservante.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta uno stretto legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. Il fatto che già nel Medioevo fosse identificata la bontà del prodotto ottenuto nei dintorni di Firenze, il «contado», non può che esser riconducibile all'intera provincia di Firenze, avente un'orografia, un andamento climatico ed una struttura pedologica pressoché omogenea. Lo Zafferano, sia a quei tempi che nell'attualità, convive con areali in cui coesistono la vite e l'olivo.

D'altronde la provincia di Firenze era già nota per essere un territorio particolarmente adatto alla coltivazione di fiori utilizzati in vario modo per essiccazione e/o per l'uso in laboratorio, basti pensare al Giaggiolo ed altre spezie minori.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Caratteristiche, confezionamento ed etichettatura

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» in filamenti deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

capacità colorante: capacità di colorare gli alimenti dal giallo paglierino all'arancio più o meno intenso tramite il principio attivo crocina che deve essere superiore a 190, espresso come diretta assorbanza di crocina a 440 nm su base secca;

capacità aromatica: determinata in contenuto di safranale, per un valore compreso tra 20 e 50, espresso come diretta assorbanza di safranale a 330 nm su base secca, che conferisce l'odore allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

capacità amaricante: è la caratteristica del sapore dello zafferano, molto intensa e viene conferita allo stesso dalla picrocrocina che deve essere superiore a 70, espresso come diretta assorbanza di picrocrocina a 250 nm su base secca.

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve esser posto in vendita sano, in bustine di carta, plastica trasparente e non, per uso alimentare o contenitori in vetro, ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Il contenuto, da 0,10 gr a 15 gr, deve essere dichiarato al netto ed esclusivamente in filamenti-stigmi. Sulle etichette devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

2) D.O.P. denominazione di origine protetta con il logo comunitario della DOP ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98;

3) logo della DOP «Zafferano delle Colline Fiorentine», come richiamato graficamente all'art. 10 di dimensioni maggiori di ogni altra scritta in etichetta;

4) eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche dello zafferano nonché richiami storici e culturali riferiti allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

5) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, il contenuto netto nonché l'eventuale marchio aziendale;

6) è vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti elaborati e/o trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine», anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il logo di identificazione della D.O.P. è rappresentato da un giglio fiorentino in sottofondo di colore tra il grigio ed il viola, di quadricromia con le seguenti percentuali C0%, M6%, Y12%, K4% con ai lati due infiorescenze di zafferano con gli stigmi in ben evidenza e di colore rosso. Sul giglio fiorentino e sulle infiorescenze di zafferano la scritta in nero «Zafferano delle Colline Fiorentine». Alla base del logo verrà posizionata la scritta «Zafferano delle Colline Fiorentine» denominazione di origine protetta oppure l'acronimo D.O.P.

05A10410

DECRETO 12 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'autorità pubblica designata «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con il quale è stata autorizzata l'autorità pubblica designata «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura», con sede in San Michele dell'Adige (Trento), via E. Mach n. 1 ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 5 novembre 2002;

Vista l'istanza presentata in data 3 ottobre 2005 da «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione quale autorità pubblica designata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione quale autorità pubblica designata ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione all'autorità pubblica designata «AQA - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura», con sede in San Michele dell'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni, a far data dal 5 novembre 2005, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10412

DECRETO 19 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Consorzio Vini Colli Bolognesi», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003 con il quale il laboratorio «Consorzio Vini Colli Bolognesi», ubicato in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 30/C - Località S. Teodoro, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Consorzio Vini Colli Bolognesi», ubicato in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 30/C - Località S. Teodoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 12 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 14
Acido lattico	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 18
Acido malico	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 19
Acido tartarico	MP 12/rev 5, 2003
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 10
Anidride solforosa libera	MP 07/rev 4, 2003
Anidride solforosa totale	MP 06/rev 4, 2003
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 9
Cloruri	MP 17/rev 4, 2003
Densità-Massa volumica	MP 23/rev 5, 2003
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 4
Ferro	MP 18/rev 5, 2003
Grado rifrattometrico	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 2
pH	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 24
Pressione afrometrica	MP 10/rev 4, 2003
Rame	MP 19/rev 5, 2003
Solfati	Reg. CEE 2676/90 Allegato 12
Sostanze fenoliche totali	DM 12/3/86 Gu n° 161 14/07/86 Met. 35
Titolo alcol volumetrico effettivo	MP 01/rev 5, 2003
Titolo alcol volumetrico totale	MP 03/rev 5, 2003
Zuccheri riduttori	MP 02/rev 5, 2003

05A10413

DECRETO 19 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Bianalisi Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2003 con il quale il laboratorio Bianalisi Srl, ubicato in Castel S. Giovanni (Piacenza), via Montanara n. 15/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bianalisi Srl, ubicato in Castel S. Giovanni (Piacenza), via Montanara n. 15/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 13
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 14
Acido sorbico	POC.E12 ed2 rev2 2003
Acido sorbico	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 22
Anidride solforosa libera	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 25
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 11
Estratto secco netto	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 4
Estratto secco totale	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 4
Ferro	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 30
Grado alcolico complessivo o totale	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 3; Reg. CEE n° 1493/99 Allegato n° 2; DPR n° 162/65 GU 23/03/1965; Reg. CEE n° 128/04 Allegato Paragrafo 4-bis
Grado alcolico effettivo	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 3; Reg. CEE n° 128/04 Allegato Paragrafo 4-bis
Massa volumica a 20°C e densità relativa	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 1
pH	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 24
Piombo	POC.E22 ed1 rev2 2003
Rame	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 6
Saccarosio	POC.E10 ed1 rev4 2003
Solfati	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato n° 12
Zinco	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n° 2676/90 Allegato 5
Zuccheri riduttori	POC.E03 ed1 rev4 2003

05A10416

DECRETO 19 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 93 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003 con il quale il laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di aver ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 Allegato15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 22
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 40
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 42 A
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 42 B
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 Allegato 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 4
Ibridi produttori diretti (diglucoside del malvidolo)	OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2005
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 42 C
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 1
Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 42 F
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2005
pH	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 3 + Reg. CE 128/04 Allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 Allegato 5

05A10415

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 1° novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 22 marzo 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10409

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata fino al 1° novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo numero 68316;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10414

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata fino al 14 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo n. 61573;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10405

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata fino al 14 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di Modena», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 novembre 2004, protocollo n. 67789;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: La Torre

05A10406

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 14 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: La Torre

05A10407

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 15 novembre 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Caciocavallo Silano», con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° aprile 2003, protocollo n. 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10408

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Beata Nemeth, di titolo di formazione professionale, acquisito in Ungheria, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 19 aprile 2005 della sig.ra Beata Nemeth, cittadina ungherese, nata a Budapest il 26 dicembre 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «idegenforgalmi ügyintézö; szàllodàs-német nyelvü idegenvezetö és hostess» acquisito in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue tedesco, inglese, italiano e ungherese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 maggio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Beata Nemeth ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota n. 114036 del 29 settembre 2005, con la quale la provincia di Roma ha indicato il contenuto della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Beata Nemeth, nata a Budapest il 26 dicembre 1976, cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Beata Nemeth un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica nelle lingue: tedesco, inglese, italiano e ungherese.

Roma, 6 settembre 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

Il contenuto del programma di che trattasi - Prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Beata Nemeth, nata a Budapest il 26 dicembre 1976 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Beata Nemeth risulta essere un «professionista» già qualificato in Ungheria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco, inglese, italiano e ungherese le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale;

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione;

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A10434

DECRETO 6 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Fomina, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazioni) della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto 31 marzo 2005 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita la reggenza dell'ufficio B2 — Sistema turistico nazionale alla dott.ssa Giovanna Degrassi;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2005 della sig.ra Elena Fomina, cittadina russa, nata a Giukovskij il 20 dicembre 1962, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Elena Fomina risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, subordina il riconoscimento ad una misura compensativa ove ricorrono le condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 319/1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 114036 del 29 settembre 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elena Fomina, cittadina russa, nata a Giukovskij il 20 dicembre 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Elena Fomina un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Roma, 6 ottobre 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Elena Fomina, nata a Giukovskij il 20 dicembre 1962 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che il sig.ra Elena Fomina risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

05A10435

DECRETO 6 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Yanina Fridliand, di titolo di formazione professionale, acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazion della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della — formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicabilità del decreto legislativo anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto 31 marzo 2005 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita la reggenza dell'ufficio B2 — Sistema turistico nazionale alla dott.ssa Giovanna Degrassi;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2005 della sig.ra Yanina Fridliand, cittadina italiana, nata a San Pietroburgo il 24 aprile 1966, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: russo, italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Yanina Fridliand risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, subordina il riconoscimento ad una misura compensativa ove ricorrono le condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 319/1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 114036 del 29 settembre 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Yanina Fridliand, cittadina italiana, nata a San Pietroburgo il 24 aprile 1966, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Yanina Fridliand un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica nelle lingue: russo, italiano.

Roma, 6 ottobre 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Yanina Fridliand, nata a San Pietroburgo il 24 aprik 1966 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Yanina Fridliand risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo ed italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale;

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

05A10436

DECRETO 6 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Filippa Patrizia Pileri, di titolo di formazione professionale acquisito in Germania, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 — «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto 31 marzo 2005 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita la reggenza dell'ufficio B — Sistema turistico nazionale alla dott.ssa Giovanna Degrassi;

Vista l'istanza della sig.ra Filippa Patrizia Pileri, cittadina italiana, nata a Lennestadt (Germania) il 14 luglio 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «reiseleiter» acquisito in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano e tedesco;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Filippa Patrizia Pileri ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale) scelta dall'interessata;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della Regione siciliana;

Vista la nota con cui la Regione ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Filippa Patrizia Pileri, nata a Lennestadt (Germania) il 14 luglio 1971 cittadina italiana è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa, quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue tedesco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2005

Il dirigente: DEGRASSI

ALLEGATO A

Svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 a favore della sig.ra Filippa Patrizia Pileri.

La prova attitudinale consisterà in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

Programma d'esame

1) Principali località turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia

2) Il territorio della Sicilia; cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonché sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa

3) Storia della Sicilia

4) Principali siti archeologici della Sicilia

5) Le più importanti località turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonché i siti meta del turismo religioso

6) Principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo

7) Legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale.

05A10437

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2005.

Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari. (Provvedimento n. 977125).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Le Istruzioni applicative dell'art. 129 TUB emanate nel 1994 dispongono che i collocamenti sul mercato primario interno di titoli aventi caratteristiche standardizzate (c.dd. titoli «standard») devono essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia qualora l'importo delle operazioni superi la soglia - calcolata per ciascun emittente e riferita ad un arco temporale di dodici mesi - di 50 milioni di euro. Soglie di maggior importo (150 milioni di euro ovvero 250 milioni di euro) sono previste in caso di titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati ovvero qualora il segnalante sia un soggetto che raccoglie abitualmente risparmio sul mercato nazionale che si avvale di procedure di comunicazione agevolate (c.dd. comunicazioni «cumulative» e «abbreviate»; cfr. Riquadri I e II delle Istruzioni di Vigilanza di cui al Titolo IX, Capitolo I, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 [1]);

In relazione al tempo trascorso dalla definizione delle disposizioni richiamate in premessa, tenuto conto dello sviluppo dimensionale del mercato dei titoli di cui si tratta (che ha ormai assunto, anche in relazione all'introduzione della moneta unica, una dimensione continentale), avuto presente che fattispecie inizialmente innovative hanno ormai ampia diffusione, si ravvisa l'esigenza di aggiornare le modalità di segnalazione preventiva allo scopo di adeguarle alla maggiore rapidità con cui si svolgono le operazioni di classamento sul mercato primario.

Si dispone pertanto quanto segue:

A) Soglie di segnalazione preventiva dei titoli «standard»:

1) la segnalazione preventiva di titoli «standard» è dovuta per le operazioni superiori a 2 miliardi di euro. Tale ammontare è calcolato considerando per ciascun emittente le operazioni effettuate nell'arco degli ultimi dodici mesi;

2) la soglia di cui sopra è elevata a 4 miliardi di euro qualora si tratti di:

titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati. Tale ammontare è calcolato considerando per ciascun emittente le operazioni effettuate nell'arco degli ultimi dodici mesi;

operazioni effettuate a valere su di una comunicazione «cumulativa»;

operazioni effettuate a valere su di una comunicazione «abbreviata».

B) Nuove categorie di titoli «standard»:

1) covered warrant call e put cosiddetti «plain vanilla» aventi sottostante costituito da azioni quotate, indici azionari e valute di paesi della Zona A [2];

2) obbligazioni con rendimento indicizzato ad un parametro ufficiale (calcolato dall'Eurostat o dall'ISTAT) indicativo dell'andamento del livello generale dei prezzi al consumo in Italia o nell'area Euro nel suo complesso;

3) obbligazioni con rendimento indicizzato all'andamento di un paniere statico costituito da uno o più Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nazionali o esteri di tipo aperto armonizzati ai sensi della direttiva CEE 85/611 e autorizzati al collocamento in Italia;

4) obbligazioni di durata non superiore a cinque anni con rendimento non inferiore ad un minimo garantito e indicizzato ad un paniere di attività finanziarie [3] la cui composizione muta sulla base di un criterio oggettivo di tipo CPPI («Constant Proportion Portfolio Insurance»). Il valore del paniere viene diffuso a cadenze predefinite attraverso la pubblicazione su un quotidiano economico a diffusione nazionale;

5) obbligazioni garantite da individuate categorie di attività emesse in forza di specifiche normative di settore da parte di intermediari all'uopo autorizzati (es. «covered bonds», «pfandbriefe» e titoli equiparati);

6) valori mobiliari rappresentativi di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate emessi da intermediari bancari dell'Unione europea o della Zona A nell'ambito delle normative di vigilanza di settore (coerenti con gli standard internazionali) in materia di capitale regolamentare;

7) obbligazioni di durata non superiore a quindici anni con rendimento cedolare pari al maggiore tra un minimo garantito ed un multiplo della differenza tra due tassi di interesse su valute di Paesi della Zona A. Il meccanismo di determinazione della cedola prevede che, per ogni anno di durata residua del titolo, venga riconosciuto un rendimento minimo garantito;

8) obbligazioni di tipo «TARN» («Targeted Amount Redemption Notes») aventi rendimento variabile indicizzato a parametri «standard» (oggettivi e rilevabili da fonti pubbliche) che vengono rimborsate anticipatamente qualora la somma di tutte le cedole percentuali corrisposte raggiunga un livello predeterminato («rendimento target»);

9) titoli a ricorso limitato rappresentativi di un prestito accordato dall'emittente (c.dd. «Loan Partecipation Notes»), destinati - in relazione alla presenza di clausole limitative della trasferibilità - alla circolazione in Italia solo tra investitori professionali, con esclusione comunque delle persone fisiche;

10) a modifica delle disposizioni contenute nelle vigenti Istruzioni di vigilanza, i valori mobiliari emessi da soggetti rientranti nella categoria delle «società» e classificabili «qualificati» [4] o residenti in «stati qualificati» [5], sempreché non siano destinati esclusivamente ai soci, qualora presentino, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

rating di tipologia «investment grade» dell'emissione o - per le emissioni esplicitamente qualificate come prive di clausole di subordinazione - dell'emittente, ovvero - in caso di emissioni garantite da un soggetto terzo - del garante [6];

ovvero,

una previsione, inserita nella documentazione che regolamenta l'emissione, che escluda collocamenti sul primario e vendite sul secondario a soggetti diversi dagli investitori professionali e comunque a persone fisiche (c.d. «selling restriction»), e che, qualora l'operazione sia destinata in prevalenza al mercato interno, definisca un taglio minimo dei titoli elevato (non inferiore a 50.000 euro).

Le modifiche normative sopra delineate trovano immediata applicazione.

Con l'occasione, attesa la rilevanza, al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sul mercato dei titoli, delle informazioni consuntive concernenti il collocamento sul mercato interno di valori mobiliari, si raccomanda agli operatori di porre particolare attenzione alla corretta predisposizione ed al puntuale invio delle relative segnalazioni.

In attesa dell'aggiornamento delle istruzioni di vigilanza si ricorda che le tipologie dei titoli standard sono riportate nelle suddette istruzioni (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo I, Riquadri I e II), nel Provvedimento del 21 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2002, nonché nelle presenti disposizioni.

Si comunica inoltre che le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Governatore: FAZIO

1. In ordine alle comunicazioni «curnulative ed «abbreviate», cfr. in . particolare Sez. II, parr. 3 e 5 delle citate istruzioni.

2. I paesi della Zona A sono definiti nella sez. I, paragrafo 3 delle Istruzioni di vigilanza attuative dell'articolo 129 del TUB. Attualmente la Zona A ricomprende gli stati OCSE e l'Arabia Saudita.

3. Azioni o quote di OICR di tipo aperto armonizzati ai sensi della Direttiva CEE 85/611 e autorizzati al collocamento in Italia, ovvero indici di mercati azionari della Zona A, la cui quotazione è pubblicata giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Rientrano tra i «soggetti qualificati»:

le banche e gli altri intermediari del mercato mobiliare con sede in stati qualificati;

le socierà quotate in mercati regolamentati di stati qualificati;

le società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.

5. Sono «stati qualificati»:

gli stati UE;

gli stati della Zona A con rating investment grade rilasciato da almeno due società di rating riconosciute, ovvero da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore.

6. Il rating investment grade è rilasciato da almeno due società di rating riconosciute, ovvero da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore.

05A10442

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2005.

Decadenza della rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2384).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Helvetia - Compagnia svizzera d'assicurazioni contro l'incendio, con sede legale in San Gallo (Confederazione Elvetica) e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, ora Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le lettere del 18 luglio 2005 e 7 ottobre 2005, con le quali la Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Assicurazioni, in conformità con le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della Casa madre nelle riunioni del 30 giugno 2005 e 9 settembre 2005, ha comunicato di rinunciare all'esercizio dell'attività nei rami 4.Corpi di veicoli Ferroviari, 5.Corpi di veicoli Aerei e 14.Credito;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4, 5 e 14 di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A10418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo ICIM S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 7 ottobre 2005, l'organismo «ICIM S.p.a.», con sede in Milano, piazza Diaz n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Camini», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A10419

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il Regolamento comunitario n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle varietà di vite;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole in merito alla possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica Alto Tirino,Valle Peligna, Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Terre di Chieti, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese prodotti nei territori di cui all'art. 3 dei relativi disciplinari di produzione e a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dagli articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

05A10427

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica degli articoli 13, 14 e 17 dello statuto del Consorzio interuniversitario Almalaurea, in Bologna

Con decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sono stati modificati gli articoli 13, 14 e 17 dello statuto del Consorzio Interuniversitario Almalaurea, con sede in Bologna.

05A10417

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501260/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 8 *

€ 1,00